



N. 79 - aprile 2019

A.S. n. 733, 122, 176 e 697-A - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

Il disegno di legge in esame disciplina la donazione del corpo *post mortem* e il conseguente utilizzo per determinate finalità.

Queste ultime, ai sensi dell'**articolo 1**, consistono nello studio, nella formazione e nella ricerca scientifica; il riferimento alla formazione è stato inserito in maniera sistematica **dalla 12^a Commissione**, mentre nel testo base originario (A.S. n. 733) tale termine era presente solo in alcuni punti dell'articolato (oltre che nel titolo del disegno di legge). Il **medesimo articolo 1** afferma che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* deve essere informato a principi di solidarietà e di proporzionalità (il testo base, così riformulato **dalla 12^a Commissione**, poneva il richiamo ai principi etici e di solidarietà nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato) e che la disciplina in esame si applica, nel rispetto del corpo umano, ai soggetti che abbiano espresso in vita il proprio consenso; dopo il decesso e l'accertamento del medesimo, il corpo del defunto deve rimanere per almeno 24 ore in obitorio prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

L'**articolo 2** prevede che il Ministro della salute promuova iniziative di informazione sulla presente disciplina, attraverso progetti di comunicazione istituzionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, e demanda alle regioni e alle aziende sanitarie locali l'adozione di iniziative informative rivolte ai medici, agli esercenti altre professioni sanitarie (riferimento introdotto **dalla 12^a Commissione**) e ai cittadini; riguardo a questi ultimi, le iniziative di informazione sono svolte - come specificato **dalla 12^a Commissione** - attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali, nonché, eventualmente, attraverso le organizzazioni di volontariato (come già previsto dal testo base).

Il **comma 1** dell'**articolo 3** richiede che la dichiarazione di consenso abbia una delle forme previste dall'ordinamento per le disposizioni anticipate in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche (DAT). In base a tale richiamo, sono possibili le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata, autenticata o consegnata personalmente dal disponente; nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano gli atti suddetti, la dichiarazione può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Per l'eventuale revoca si applicano le medesime forme (come richiamate, nonché parzialmente modificate per le fattispecie di emergenza e di urgenza, dal successivo **comma 5**). La dichiarazione, in base al suddetto **articolo 3, comma 1**, è in ogni caso consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, alla quale spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - banca dati istituita presso il Ministero della salute per

la registrazione delle suddette disposizioni anticipate di trattamento -; il testo base faceva riferimento, anziché a quest'ultima banca dati, al sistema informativo della donazione degli organi.

La riformulazione dell'**articolo 3** operata **dalla 12^a Commissione** ha altresì introdotto (**commi da 2 a 4**) la figura del fiduciario, costituita da una persona di fiducia, indicata nella dichiarazione di consenso, e l'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).

Il **comma 6** dell'**articolo 3** specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al **comma 1**) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

In base al **comma 1** dell'**articolo 4**, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua tra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e, come aggiunto **dalla 12^a Commissione**, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.

Il successivo **comma 2 - introdotto dalla 12^a Commissione** - specifica che le attività dei centri di riferimento che richiedano il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendentemente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole. È esclusa dall'ambito di quest'ultimo l'attività chirurgica di formazione, qualora sia in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati; per tale attività è richiesta, come specifica il medesimo **comma 2**, la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

L'**articolo 5 - inserito dalla 12^a Commissione** - prevede l'istituzione presso il Ministero della salute (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) dell'Elenco nazionale dei suddetti centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la banca dati summenzionata, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

L'**articolo 6** richiede che i centri di riferimento restituiscano la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna (**la 12^a Commissione** ha così modificato il termine temporale, che nel testo base era pari a due anni). Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca. Si ricorda che il testo base, così riformulato dalla **12^a Commissione**, prevedeva invece uno stanziamento, pari a 2 milioni di euro annui (a decorrere dal 2019), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'**articolo 7** afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).

L'**articolo 8** demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale regolamento deve: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione di cui all'**articolo 2, comma 2**.

L'**articolo 9** reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), in materia di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche. Quest'ultimo prevede, nel secondo comma¹, che i cadaveri provenienti da ospedali e il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti, compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado, o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati, nonché i cadaveri provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

a cura di Mario Bracco

¹ Il primo comma del suddetto articolo 32 concerne, in via generale, il riscontro diagnostico dei cadaveri provenienti dagli ospedali. Benché tale comma non sia (nell'attuale ordinamento) formalmente abrogato, la materia del riscontro diagnostico è attualmente disciplinata da fonti successive (cfr. la L. 15 febbraio 1961, n. 83, ed il Capo V del regolamento di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni).

L'ultima nota breve:
Disposizioni in favore delle
persone affette da fibromialgia
A.S. 299
(n. 78 - aprile 2019)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it